

**RESPONSABILITÀ CIVILE,
POSTUME DECENNALI E
ASSISTENZA LEGALE PER
REATI ASCRIVIBILI AL
PROFESSIONISTA**

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

- PRESENTARE LO STATO DELL'ARTE IN TEMA DI GARANZIE ASSICURATIVE DIRETTE ED INDIRETTE OBBLIGATORIE A CARICO DEGLI INGEGNERI
- AGGIORNARE ED INTEGRARE LE GARANZIE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE A CARICO DELL'ASSICURATO

OBIETTIVI DEL CONVEGNO

- AGGIORNARE E INTEGRARE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN FUNZIONE DI AREE TECNICHE NEL SETTORE ENERGETICO, ACUSTICO, AMBIENTALE, SISMICO, ECC.
- RESPONSABILIZZARE GLI INGEGNERI CIRCA LA NECESSITÀ DI ESSERE ASSISTITI DA ESPERTI DI RISK MANAGEMENT IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZA E DURANTE LA VITA DELLA MEDESIMA

Responsabilità solidale

- Art. 2055 Codice Civile

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha diritto ad azioni di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Responsabilità solidale

«L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale».

Clausola tipica presente nei contratti di professional indemnity



Il creditore che esige l'intero risarcimento dal corresponsabile che gli sembra più solvibile lascia al medesimo l'azione di regresso.



Se gli altri corresponsabili non sono solvibili dovrà pagare anche per le quote di responsabilità degli altri.

Responsabilità solidale

Sempre entro i limiti di Indennizzo e soggetto all'applicazione della Franchigia come definiti sopra, l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche:

a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;

Clausola più facilmente riscontrabile nei contratti di professional indemnity



In questo caso, la Compagnia risponde di quanto dovuto dagli Assicurati, mentre non interviene nei confronti di altri soggetti che non sono assicurati con la polizza di professional indemnity (ad esempio appaltatore, subappaltatore, committente, ecc.)

Responsabilità solidale

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Clausola raramente riscontrabile nei contratti di professional indemnity



La COMPAGNIA si sostituisce all'assicurato nel risarcimento totale del danno sia diretto che di altri soggetti fermo restando l'azione di regresso verso i corresponsabili

I gravi difetti costruttivi - definizione

- **Dispositivo dell'art. 1669 Codice Civile**
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata , se, nel corso di dieci anni dal compimento , l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione , rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa , purché sia fatta la denuncia entro 2 anni dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

I gravi difetti costruttivi - interpretazioni

- La giurisprudenza ha fornito nel corso degli anni un'interpretazione estensiva dell'art. 1669 c.c. con riferimento ai gravi difetti costruttivi, includendo anche quelle carenze costruttive e funzionali incidenti su elementi secondari ed accessori

I gravi difetti costruttivi - esempi

- Carente impermeabilizzazione di coperture, muri contro terra, ecc.
- Difetti nei rivestimenti esterni (cappotto)
- Imperfetta tenuta degli infissi
- Rovina parziale di pavimenti e rivestimenti interni
- Difetti negli impianti elettrici, termici, idraulici
- Imperfetto isolamento acustico

Le diverse tipologie di responsabilità

- RC DI COMMITTENZA
- RC TERZI
- RC AUTO
- RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO
- RC PRODOTTO DIFETTOSO
- RC INQUINAMENTO
- RC POSTUMA
- RC PROFESSIONALE
- RC AMMINISTRATORI
- RC COLPA GRAVE DIPENDENTI PUBBLICI

La Postuma Decennale Indennitaria

1. Dlgs 210/04 - Obbligo di Polizza
2. Postuma Decennale Indennitaria
3. Caratteristiche Postuma Decennale

La Postuma Decennale Indennitaria Novità

OBBLIGATORIETÀ dell'operatore immobiliare (cioè chi finanzia e vende l'opera) di fornire agli acquirenti una polizza Postuma Decennale Indennitaria

La Postuma Decennale Indennitaria

Garanzie obbligatorie

La Postuma Decennale Indennitaria copre tutti i **DANNI MATERIALI DIRETTI** all'opera per i **10 ANNI** successivi al collaudo della stessa indipendentemente dalle responsabilità sottostanti

La Postuma Decennale Indennitaria

Garanzie coperte obbligatoriamente

DANNI MATERIALI DIRETTI: rovina totale/parziale dell'opera o gravi difetti costruttivi, esclusi i danni immateriali e i danni alla salute (inquinamento acustico, rumore)

Colpa lieve, colpa grave e dolo

Il codice civile non fornisce la definizione di colpa lieve o grave, rimandando alla valutazione del giudice.
Inoltre «l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave» (art. 1900 CC).



È quindi necessario che la polizza preveda sia la colpa lieve che la colpa grave.

Dott.ssa MARIA RUSSO

SOMMARIO

- **Il Risk Manager Assicurativo**
- **Prescrizione Responsabilità Civile**
- **Prescrizione Diritto Risarcimento**
- **Sinistri legati a Prescrizione**
- **Sinistri per Colpa Grave e/o Dolo**
- **La Retroattività**
- **La Postuma Decennale Indennitaria**
- **Danni Patrimoniali**
- **Domande Frequenti**
- **Conclusioni**

IL RISK MANAGER ASSICURATIVO

IL RUOLO

- Studia **problematiche** e **responsabilità** del professionista e dell'impresa
- Identifica le aree di **rischio specifiche** all'attività
- **Selezione i rischi** auto-assicurabili da quelli trasferibili all'assicuratore
- Verifica **congruenza** contratto assicurativo rispetto a **esigenze** del professionista ottemperando alle norme vigenti
- **Consulenza differente** da quella dell'intermediario, ma alcune aree comuni
- Attività sviluppata nelle grandi aziende con personale addetto, ma **carente** nelle realtà **medio-piccole**

PRESCRIZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

2 ANNI



Per **vizi** e **difformità** ex art. 1667 c.c.

5 ANNI



Per atto **illecito** o inadempienza **extracontrattuale**

10 ANNI



Inadempienza **contrattuale** ex art. 1669 c.c.

PRESCRIZIONE DIRITTO RISARCIMENTO

RECENTEMENTE

Il periodo di prescrizione, con **inizio** dal momento della **manifestazione** del danno e o infortunio, è passato

da 1 ANNO ► a 2 ANNI

ESEMPI

- **Infortunio** sul lavoro
- **Crollo** totale o parziale
- **Gravi difetti** costruttivi

Obbligatorietà di dichiarazione delle circostanze

Circostanze

Il Contraente dovrà notificare alla Compagnia, non appena ragionevolmente possibile durante il Periodo di Assicurazione, qualsiasi Circostanza venuta a conoscenza dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione dalla quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una Richiesta di risarcimento.

Obbligatorietà di dichiarazione delle circostanze

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

1. il contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;
2. il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;
3. i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
4. l'indicazione di eventuali Danni che potrebbero derivare da tale Comportamento Colposo;
5. l'identità dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;

Esempi di sinistri - 1

Responsabilità solidale:

Assicurato con incarico di DL e CSE - Morto sul lavoro con responsabilità accertata al 50% per assicurato e 50% impresa, conclusasi dopo ben 12 anni con richiesta del 100% all'assicurato causa fallimento dell'impresa.

Esempi di sinistri - 1

Gravi difetti costruttivi:

Assicurato con incarico di collaudatore - Grave difetto costruttivo (cls di fondazione con caratteristiche insufficienti) con rischio di rovina dell'opera, rilevato dopo 9 anni, conclusosi in soli 2 anni con attribuzione responsabilità del 33% all'assicurato grazie a trattativa con ATP.

ESEMPI DI SINISTRI

LEGATI ALLA PRESCRIZIONE

CASO - 1

Grave difetto costruttivo che si manifesta **dopo 10 anni**



Il danneggiato **non** può pretendere il **risarcimento** del danno sofferto

CASO - 2

Grave difetto costruttivo che si manifesta **entro i 10 anni** con **denuncia** esposta entro 2 anni



In questo caso il **responsabile** è chiamato al **risarcimento** dovuto

ESEMPI DI SINISTRI

IMPUTABILI A COLPA GRAVE

CASO - 1

Abuso edilizio di natura **colposa** commesso dall'**assicurato** o da suo **dipendente**



La garanzia **può operare o no** in funzione della polizza sottoscritta

CASO - 2

Abuso edilizio colposo denunciato nei **termini di legge** (5 anni + 2)



la garanzia per **alcuni contratti** è operativa, per altri non contemplata

ESEMPI DI SINISTRI

IMPUTABILI A DOLO

CASO - 1

Abuso edilizio di natura **dolosa** commesso dall'**assicurato** e **denunciato** entro i termini



La garanzia assicurativa non è **mai operativa**

CASO - 2

Abuso di natura **dolosa** commesso da **dipendente** dell'assicurato o da qualunque altro **collaboratore**



La garanzia assicurativa **può** essere **operativa** in funzione delle caratteristiche polizza

Insorgenza del sinistro e circostanze

- Il sinistro insorge nel momento in cui si riceve la prima richiesta danni
- La circostanza è qualunque evento che possa ragionevolmente far ritenere che ci possa essere una richiesta danni

LA RETROATTIVITA'

NON RETROATTIVITA'

Non copre gli eventi pregressi



Copre solo eventi che si verificano durante **periodo di validità** polizza

5 ANNI

Copre comportamenti colposi messi in atto nei 5 anni **precedenti** polizza



La polizza **lascia scoperta** tutta l'attività precedente i 5 anni

10 ANNI

Copre comportamenti colposi messi in atto nei 10 anni **precedenti** polizza



La polizza **lascia scoperta** tutta l'attività precedente i 10 anni

ILLIMITATA

Copre **tutto** il pregresso



Compresi i **2 anni** previsti dalla prescrizione biennale

GARANZIA POSTUMA DECENNALE

In caso di **cessazione** del contratto



Le **attività professionali** svolte durante il periodo di validità del contratto restano **assicurate** per i **10 anni** successivi



Condizione **necessaria** in caso di cessazione dell'attività e in regime di Dlgs. **122/05**

DANNI PATRIMONIALI

POLIZZA CON SOTTOLIMITI

In genere **1/3** del **massimale**



In questi casi spesso il **massimale** risulta insufficiente

POLIZZA MASSIMALE INTERO

Se il danno indiretto è **compreso** nella garanzia di polizza



Si opera con massimali più **adeguati** ai **risarcimenti** possibili



Risulta evidente che spesso il **danno indiretto** è **maggiore** del danno materiale e diretto

DOMANDE FREQUENTI - parte 1

DOMANDA - 1

Quando si **verifica** il sinistro?



Per R.C. **Claims Made** alla **ricezione** di **prima richiesta** di danno anche in via informale (purchè scritta)



Per **Tutela Legale** attivato all'**evento dannoso** per il quale ci si assicura

DOMANDA - 2

Quando devo **denunciare** l'evento?
Esiste una denuncia **preventiva**?



Nel momento in cui si riceve la prima lettera di **contestazione**

DOMANDA - 3

La compagnia **assume** la **difesa** direttamente?



Sì, se sinistro risarcibile in termini di polizza e fino a quando **compagnia** ne ha **interesse** (fino 1/4 massimale)



Il **legale** è scelto dalla **compagnia**

DOMANDE FREQUENTI - parte 2

DOMANDA - 4

Chi si fa carico delle **spese** legali e dei periti e delle perizie?



Con tutela legale la **compagnia** si fa carico anche di spese per manleva della compagnia che assicura la R.C.



Senza polizza di tutela legale le spese sono anticipate dal **professionista**

DOMANDA - 5

Se viene comminata una **sanzione** la copertura è operativa?



No, anche in questo caso la polizza copre il danno a terzi



Sì, quando la sanzione causa **danni a terzi** per mia inadempienza

DOMANDE FREQUENTI - parte 3

DOMANDA - 6

In caso di **accordi** con il committente per un **danno** e indennizzo decurtato dalla parcella, è attiva la **copertura**?



No, anche in questo caso è coperto il danno a terzi

DOMANDA - 7

In caso di **abuso edilizio**, in cui la committenza richiede i **danni**, è attiva la **copertura**?



No, se abuso è **doloso**, commesso in evidente **violazione** di norme



Sì, se abuso **colposo** o commesso da dipendenti, collaboratori, ecc...

CONCLUSIONI - parte 1

SCELTA CONTRATTO

Dovrebbe essere particolarmente **oculata**



Occorre verificare bene le **garanzie** offerte in funzione della **propria attività**, con riguardo a



RETROATTIVITA'



COLPA /
COLPA GRAVE



DANNO
ALL'OPERA



GRAVI DIFETTI
COSTRUTTIVI

**SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO**



verificare adeguatezza
dei **massimali** e prestare
particolare **attenzione** a

- ESCLUSIONI
- SOTTOLIMITI

CONCLUSIONI - parte 2

COSA OCCORRE DICHIARARE

- ▶ Situazioni **pregresse** che potrebbero dar luogo a richieste di **risarcimenti**
- ▶ **Casi** o condizioni che potrebbero generare situazioni di **aggravamento del rischio**

Grazie ed arrivederci

BIZZARRI SRL

Sede Legale e Operativa:

Via Boscovich 31, 20124 Milano

Tel. 02 28510155

Fax 02 28510171

Mail: bizzarrisrl@bizzarrisrl.it

Iscrizione RUI n° B000148512

C.Fe R.Iva n° 02324490131

CCIAA n° MI-1538977